



REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO FAMILIARE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/09/2019

TITOLO I

Principi generali

Art. 1 – Principi, oggetto e finalità

1. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo e la rete degli interventi a favore dei cittadini, sulla base dei bisogni del territorio.
2. Il presente Regolamento è finalizzato a garantire un sostegno al reddito - sotto forma di contributo economico - a nuclei familiari residenti nel Comune di Alzano Lombardo.
3. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini a percorsi di istruzione e formazione, all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'attuazione delle seguenti Misure, che si esplicano nell'erogazione di contributi economici, dettagliate al Titolo II del presente Regolamento:
 - a) Bonus servizi educativi 0-6 anni;
 - b) Bonus libri di testo;
 - c) Bonus reddito;
 - d) Bonus casa.

Art. 2 – Definizione del nucleo familiare

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per "nucleo familiare" quello risultante dagli archivi anagrafici alla data di presentazione della domanda, integrato, in caso di nuclei monogenitoriali, con l'eventuale genitore non convivente.
2. Ai fini dell'accertamento della situazione di estraneità in termini affettivi ed economici in assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, con provvedimento dirigenziale provvede a:
 - a) dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - b) dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
 - c) esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
3. Nessun componente il nucleo familiare può essere ricompreso in più di un nucleo familiare.
4. I minori in affidamento si intendono a carico dei genitori affidatari.

Art. 3 – Richiedenti

1. Possono inoltrare istanza di contributo i cittadini italiani e stranieri (regolarmente soggiornanti in Italia secondo quanto previsto dalla vigente normativa):
 - a) in possesso di un Isee ordinario di valore pari o inferiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta Comunale;
 - b) residenti nel Comune di Alzano Lombardo;
 - c) residenti in Italia da almeno 5 anni.
2. Ulteriori requisiti sono definiti negli articoli afferenti alle singole misure.
3. Limitatamente al "Bonus casa", di cui al successivo art. 12 i richiedenti possono non possedere i requisiti di cui alle lettere b) del precedente comma 1.
4. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art. 4 – Modalità di richiesta

1. L'accesso ai contributi avviene attraverso istanza di parte che deve essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica a protocollo@comune.alzano.bg.it, protocollo@pec.comune.alzano.bg.it (se trasmesso attraverso posta certificata) nei termini assegnati dalla Giunta Comunale in sede di definizione delle risorse, come previsto al successivo articolo 5.
2. L'istanza deve essere presentata esclusivamente utilizzando apposito modello e completa di tutta la documentazione richiesta.

3. Non verranno prese in considerazione domande incomplete, non sottoscritte, non corredate dalla eventuale documentazione necessaria ai sensi di legge o presentate oltre le scadenze previste.
4. Eventuali precisazioni o chiarimenti potranno essere richiesti agli uffici deputati alla gestione della procedura.

Art. 5 – Definizione entità e accesso contributi

1. Il contributo delle misure oggetto del presente regolamento può essere determinato da una quota fissa (QF) oppure tramite l'applicazione della "Metodologia della progressione geometrica", secondo la seguente formula matematica:

$$C=QMIN +((QMAX-QMIN)*(1-((IU/IF))^2))$$

2. Ai fini della definizione dei contributi e della suindicata formula, si intende per:
 - Quota Fissa (QF): il valore del contributo in caso non sia utilizzata la formula matematica della progressione geometrica;
 - Quota (C): valore della quota di contributo riconosciuta al richiedente;
 - ISEE utenza (IU): è il valore dell'ISEE presentato dal richiedente;
 - ISEE iniziale (II): è il valore al di sotto del quale è garantito il maggior contributo;
 - ISEE finale (IF): è il valore oltre il quale non è garantito alcun contributo;
 - Quota massima (QMAX): è il valore massimo di contributo;
 - Quota minima (QMIN): è il valore minimo di contributo.
3. La formula di calcolo è applicata solamente per coloro che hanno un ISEE compreso tra ISEE iniziale (II) e ISEE finale (IF). Chi ha un ISEE inferiore all'ISEE iniziale ottiene il maggior contributo. Chi ha un ISEE superiore all'ISEE finale non può essere ammesso e non ottiene alcun contributo.
4. Annualmente, nel rispetto della normativa vigente, la Giunta, provvede per ogni singola misura alle seguenti determinazioni:
 - a) individuare le risorse di bilancio da destinarsi;
 - b) definire il termine per la presentazione delle istanze;
 - c) stabilire le soglie ISEE di accesso ai benefici (II e IF);
 - d) stabilire i valori dei contributi (QF, QMAX E QMIN);
 - e) stabilire eventuali altri limiti previsti negli articoli riferiti alle singole misure.
5. Limitatamente alla misura servizi educativi 0-6 anni, lo stanziamento è già determinato in funzione dei valori di cui al "Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione"; La misura servizi educativi 0-6 anni è attivata solo in presenza del predetto finanziamento regionale e nei limiti del suo ammontare.

Art. 6 – Modalità di riconoscimento del contributo

1. Decorso il termine definito per la presentazione delle istanze, il Responsabile di Area competente dopo l'esame e valutazione delle domande pervenute stila una graduatoria in base all'ISEE per ogni singola misura.
2. Qualora si verificasse un'eccedenza di fondi rispetto al numero di domande ammissibili pervenute, la Giunta comunale ha facoltà di rideterminare il valore dei singoli contributi.
3. Qualora i richiedenti e/o i componenti il nucleo familiare non risultassero in regola con il pagamento di tributi/rette/oneri comunali, il Comune è autorizzato a trattenere l'importo del contributo spettante, fino a concorrenza dei debiti in essere e fino alla regolarizzazione della pendenza in essere entro il termine di 3 mesi dalla ricezione della relativa comunicazione d'ufficio, o entro il termine maggiore, non superiore comunque a 24 mesi, in caso di richiesta di rateizzazione, pena la decadenza del contributo di cui alle Misure oggetto del presente Regolamento.

Art. 7 – Controlli

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, questo Ente effettua i controlli previsti dal DPR 445/2000, anche a campione, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione. Le modalità di

campionamento dei controlli sono stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento dirigenziale.

2. In caso di mendacità della dichiarazione presentata, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.
3. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali. Nel caso dall'accertamento risultasse che una dichiarazione o una domanda risulti non veritiera, l'Ente segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria.
4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'Ufficio competente, quest'ultimo provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.
5. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
6. Al di fuori dei casi previsti al comma 5, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
7. Al di fuori dei casi di cui ai commi 5 e 6 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Art. 8 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. I dati personali acquisiti con l'istanza di contributo:
 - a) devono essere necessariamente acquisiti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente atto;
 - b) ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 sono raccolti dal Comune di Alzano Lombardo e trattati, anche con strumenti informatici, al fine di erogare il contributo, per le finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento e per altre finalità istituzionali;
 - c) possono essere scambiati con altri soggetti al fine di effettuare i controlli di cui al precedente articolo 7 o comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per la medesima finalità.
2. Il trattamento dei dati può avvenire anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati nei modi e nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
3. La comunicazione dei dati personali è necessaria ai fini della valutazione di ammissibilità. La mancata comunicazione dei dati personali e/o il mancato assenso al trattamento degli stessi comporta l'esclusione della domanda di ammissione.
4. In ogni momento, gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 12-23 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Il Titolare del trattamento può trasferire i dati personali raccolti a soggetti pubblici o privati che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali dell'Ente soltanto per finalità connesse alla realizzazione delle attività.
6. Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679.

7. Titolare del trattamento è la città di Alzano Lombardo. Responsabile del trattamento è il Responsabile Comunale competente per materia.

TITOLO II

Misure contributive

Art. 9 – Bonus servizi educativi 0-6 anni

1. Il “Bonus servizi educativi 0-6 anni” è finalizzato a sostenere le spese relative alla frequenza di asili nido, sezioni primavera e scuole dell’infanzia del territorio comunale per le quali sia corrisposta una retta di frequenza.
2. Il beneficio può essere richiesto da tutti i cittadini:
 - a) in possesso dei requisiti previsti al precedente articolo 3;
 - b) con almeno un figlio frequentante uno dei servizi richiamati al precedente comma 1;
 - c) che debbano corrispondere una retta per la frequenza dei suddetti servizi in scuole del territorio comunale.
3. Il “Bonus servizi educativi 0-6 anni” si suddivide in tre sezioni, definite così come segue:

Sezioni	Riconosciuto
Servizi prima infanzia	per ogni figlio frequentante servizi prima infanzia
Ingresso Scuola infanzia paritaria - 1° anno	per ogni figlio frequentante il primo anno delle scuole dell’infanzia paritarie
Scuola infanzia paritaria	per ogni figlio frequentante una scuola per l’infanzia paritaria dal secondo anno in poi

4. La determinazione del valore del contributo, la tipologia di criterio utilizzato (quota fissa e/o metodologia della progressione geometrica) e le soglie isee di accesso è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale;
5. Il beneficio può essere richiesto una sola volta per ciascun anno scolastico di frequenza ai servizi educativi.

Art. 10 – Bonus libri di testo

1. Il “Bonus libri di testo” è finalizzato a sostenere le spese legate all’acquisto dei libri di testo per la frequenza delle scuole secondarie di primo grado e per il biennio delle scuole secondarie di secondo grado.
2. Il beneficio può essere richiesto da tutti i cittadini:
 - a) in possesso dei requisiti previsti al precedente articolo 3;
 - b) con almeno un figlio regolarmente iscritto a scuole secondarie di primo grado o al biennio di scuole secondarie di secondo grado alla data di presentazione della domanda;
 - c) che non abbiano usufruito della Dote Scuola per lo stesso figlio e per la stessa annualità scolastica di riferimento.
3. Il beneficio è definito come segue:

Sezioni	Riconosciuto
Bonus libri di testo	per ogni figlio regolarmente iscritto a scuole secondarie di primo grado o al biennio di scuole secondarie di secondo grado alla data di presentazione della domanda

4. La determinazione del valore del contributo, la tipologia di criterio utilizzato (quota fissa e/o metodologia della progressione geometrica) e le soglie isee di accesso è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale;
5. Il beneficio può essere richiesto una sola volta per ciascuna annualità scolastica in relazione ad ogni figlio.

Art. 11 – Bonus reddito

1. Il “Bonus reddito” è finalizzato a sostenere il reddito in relazione al carico familiare.

2. Il beneficio può essere richiesto da tutti i cittadini:
 - a) in possesso dei requisiti previsti al precedente articolo 3;
 - b) che hanno almeno un figlio minorenni o riconosciuto invalido a norma di legge, a carico del nucleo familiare, e residente in Alzano Lombardo;
 - c) che hanno versato per l'anno precedente l'“addizionale comunale IRPEF”, ovvero un'imposta sostitutiva all'addizionale comunale ai sensi di legge in caso di persone fisiche che aderiscono al regime dei minimi (art. 1 Legge 244/2007 e successive modifiche ed integrazioni) o a quello forfettario (Legge 190/2014 - Articolo 1, commi da 54 a 89) oppure possiedono altri redditi (ad esempio redditi da fabbricati, ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 23/2011).
3. Per “addizionale comunale IRPEF” si intende quella versata al Comune di Alzano Lombardo nell'anno precedente a quello della presentazione dell'istanza;
4. Nel caso l'addizionale comunale IRPEF sia stata versata da più soggetti, la domanda dovrà essere presentata e firmata congiuntamente da tutti i contribuenti.
5. Il beneficio è definito come segue:

Sezioni	Riconosciuto
Bonus reddito	per ogni figlio minorenni o invalido fino ad un massimo di 2 figli

6. La determinazione del valore del contributo, la tipologia di criterio utilizzato (quota fissa e/o metodologia della progressione geometrica) e le soglie isee di accesso è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale;
7. Il contributo economico non può in ogni caso superare l'ammontare dell'addizionale comunale IRPEF di cui al precedente comma 4.
8. Il beneficio può essere richiesto una sola volta per ciascuna annualità reddituale.

Art. 12 – Bonus casa

1. Il “Bonus casa” è finalizzato a incentivare l'accesso alla casa nel centro storico di Alzano Lombardo.
2. Il beneficio può essere richiesto da tutti i cittadini:
 - a) in possesso dei requisiti previsti al precedente articolo 3, limitatamente al comma 1 lettera a) e lettera c);
 - b) che prenderanno residenza nell'anno di riferimento dell'istanza, in proprietà o in affitto, in un alloggio del centro storico ossia perimetrato come Nucleo di antica formazione nel vigente PGT di Alzano Lombardo, con rendita catastale non superiore ad €. 350,00;
 - c) il cui nucleo familiare sia composto da giovani coniugi o conviventi, tali da non superare un'età anagrafica complessiva di 70 anni.
3. Il beneficio è definito come segue:

Sezioni	Riconosciuto
Bonus casa	per n. 3 anni consecutivi a far data da quello di presentazione della domanda

4. La determinazione del valore del contributo, la tipologia di criterio utilizzato (quota fissa e/o metodologia della progressione geometrica) e le soglie isee di accesso è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale;
5. Alla scadenza del triennio il beneficio non è rinnovabile.

Art. 13 – Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato ogni atto che sia in contrasto con il presente Regolamento. È abrogata altresì ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti Regolamenti, incompatibile con quanto disposto con il presente atto.
2. In particolare, si intende abrogato il seguente provvedimento:
 - ✓ “Regolamento per il sostegno al reddito familiare” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 12/06/2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 12/11/2018.

Art. 14 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. e del D.lgs n.33/2013, e pubblicata sul sito comunale.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della Delibera Consiliare di approvazione.
2. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente Regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento.